

Ruolo Generale N.



Iscritto II :

Contributo Unificato:

Ruolo Sezione N.

TRIBUNALE DI

Sezione : Giudice :

Ruolo : **PROCEDIMENTI SPECIALI SOMMARI**

Materia : **Procedimenti possessori**

Codice : **020001**

OGGETTO

Azione di reintegrazione nel possesso (artt. 703 c.p.c., 1168 - 1169 c.c.)

Attori/Ricorrenti/Appellanti :

AW. **S.P.A.**
AW.
AW.

Indirizzo Telematico - ()
Indirizzo Telematico - ()

Convenuti/Ingiunti/Appellati :

Aw.

Num. R.G. :

2010

del 28/1/2011

Sezione :

Giudice :

Data di Citazione:

Udienze :

Prima comparizione :

16/12/10

DIFF. AL 17/12/10
10/2/11 ORE 10.30

RIGETTATO

Esente Contributo Unificato
 Dichiarazione Contributo Unificato



Sentenza:

Data presa in decisione:

Il Giudice

/2010

Un'ipotesi di... documenti del procedimento, e...
primario delle nuove norme dell'articolo del 10.2.2011

OSSERVATO

che la... SPA, fu...
che la condotta di...
perché l'osservazione a...
mentre...
dell'immobile locale...
locazione...
come...
uno spazio del...
in...
ha...
dell'immobile...
locazione (fuc...

①

tione ed infatti, in quanto come anche
 l'art. 20.2 del contratto redazionale sulle
 parti espone che favore la facoltà della
 locatrice di esercitare le azioni formali
 a titolo del proprio diritto alla restituzi-
 one dell'immobile locato; —

che, con tutte le evidenze, lo scopo del
 locatore rimane - quello di ottenere il
 ritorno dell'immobile locato; —

che, inoltre, la condotte del conduttore
 non può ritenersi la causa della non
 restituzione all'immobile locato sul luogo
 dove, che continua ad esercitare il proprio
 diritto attraverso il proprio conduttore,
 e sempre per ciò che non ne è favore
 (o anche solo materiale); ciò non esclude
 che, in ordine, ne ipotizzabile un cfo
 più del conduttore, ma ciò risulta dal
 caso la mancata restituzione del bene lo-
 cato si occupi e certa allo stato,
 se sia possibile ottenere l'immobile
 ne di esercitare sulle cose un proprio potere,
 e sempre di spostare il locatore, con
 conseguente aumento del livello di rischio
 sul quale si occupa l'immobile, o che

%

1229 / 2010

compire le determinazioni indispensabili
 dello stesso;

che, infine, nel caso di esame di pu-
 re di sua casa non è possibile ricorrere
 ad un' intervento sul terreno ex art. 1141, co.
 2, cc, che prevede un' invece all' art. 2078
 prevede un' in suo nome - di cui viene la sua
 la quale è della società ricostituita - del Tenere
 delle rifare per il terreno; in particolare, nel
 contratto di locazione finanziaria (C.F. 10/10/10)
 l'art. 10/10/10 ha previsto la nullità del con-
 tratto di locazione finanziaria, e per ciò solo
 non può il conseguimento del terreno in
 base ai soli titoli pure esistenti in ve-
 sta;

che, per, settimo con le rifare all' art. 2078
 depositate in data 25.1.2011 il terreno,
 avendo il Tenere delle proprie rifare, con
 tutti le proprietà di date alla

SPA, ciò fa noto il fatto
 del mancato completamento dell' immobile, ma
 noto che a Termini si contratta per la sua
 retta il trasferimento delle proprietà su
 l'immobile esistente in capo alla consociata;
 e con facoltà di ricorrere la vendita

del meccanismo contrattuale previsto dal
 leasing finanziario, e con esso - in suo
 nome - il titolo sulla cosa ad
 quale il contratto è attualmente nelle
 disponibilità dell'immobile di cui la
 SPA detiene la
 piena ed esclusiva;
 che, infine, per accertare
 il possesso di fatto dell'opera
 in questione sull'immobile di cui è
 in realtà parte integrante dell'immobile
 come l'immobile in questione non è mai
 stato nelle disponibilità della società,
 ma ciò non esclude la possibilità di
 una situazione di possesso in capo alla
 società, che può consistere nel possesso
 di fatto anche senza aver mai avuto
 la disponibilità della cosa; ne consegue
 che anche nel caso del contratto (per
 altro modo solo con la presente adito
 depositato il 25.1.2011) non inficia il
 riconoscimento del titolo sulla cosa ad
 quale - secondo quanto detto nelle
 premesse - il possesso materiale della
 cosa è della COASINQ SPA;

che, in conclusione, non è possibile
 effettuare - come fa parte ricovero - che
 la corrette di intervento nel settore di
 rimediabile proprio nelle presenti condizioni
 depositate in data 25.1.2011 nel fascio
 prescritto, quindi perché lo stesso sarebbe
 non fatto in corso in un modo necessario
 ed opportuno per il bene del bene introdotto
 fino al detto termine;

che le spese di vita referano le voci
 costose e di liquidazione nelle diverse
 fatture in sospeso;

che non è possibile adempiere nei limiti
 più elevati per il bene di materia il resto
 di corso, e dunque non v'è obbligo di
 questo genere di rapporto in art. 331 cff;
 P. P. M.

- riferire il tutto;
- concesso da

SpA

P.P.V.
 24/3/11

o direttamente a C. v. Indirizzo le spese
 del periodo precedente, che liquidate in €
 1.500,00 per diritti ed € 1.000,00 per onorari,
 oltre spese generali (art. 14 TF), IVA e CPA
 nelle somme di lire;

Si comunica -
 Spesso, 15.3.2011

[Signature]
 DEPOSITATA IN UFFICIO
 24/3/11
 (3)